ORDINAMENTO DELLE CATEGORIE DI PERSONALE SANITARIO ADDETTO AGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA NON APPARTENENTI AI RUOLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

# Art. 46

## Sospensione e cessazione del rapporto di incarico

Ai farmacisti e veterinari incaricati si applicano, per quanto riguarda la sospensione e la cessazione dal rapporto di incarico, le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 31 a 37. Ai farmacisti e veterinari incaricati sono applicabili le disposizioni di cui ai precedenti articoli da 15 a 30.

Versione in vigore dal 8 novembre 1970, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria |
| Estremi | Legge 9 ottobre 1970, n. 740 |
| Titolo | I — Personale sanitario incaricato |
| Capo | II — Farmacisti e veterinari incaricati |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ordinamento-delle-categorie-di-personale-sanitario-addetto-agli/art-46-sospensione-e-cessazione-del-rapporto-di-incarico

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it